

Statuto

"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA CLASSENSE".

Art. 1

COSTITUZIONE

È costituita a Ravenna, una associazione di volontariato di durata illimitata, denominata "ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA CLASSENSE".

Come associazione di volontariato, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci attivi, prestazioni prevalenti sia qualitativamente sia quantitativamente rispetto ad eventuali apporti professionali di cui l'associazione possa avvalersi.

L'associazione è liberamente costituita per esclusivi fini di solidarietà, promozione e valorizzazione dei beni culturali e promozione della cultura e dell'arte.

La sede dell'Associazione è stabilita nel Comune di Ravenna, attualmente in via Sansovino, 57; con delibera del Comitato Direttivo, l'indirizzo della sede può essere trasferito nell'ambito del Comune di Ravenna.

Art. 2

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha lo scopo:

- a) svolgere opera di divulgazione in relazione al patrimonio librario ed architettonico della Biblioteca Classense, curare la promozione e favorire la conoscenza di tale patrimonio e della sua storia, così come la diffusione del libro in generale, in collaborazione con l'Istituzione Biblioteca Classense.
- b) realizzare iniziative culturali che consentano l'incontro fra studiosi e cittadini,

c) favorire il potenziamento e la conservazione delle raccolte della Biblioteca.

L'associazione Amici della Biblioteca Classense, senza fini di lucro, ha come oggetto la valorizzazione e la massima diffusione dei suoi principi, della democrazia, della trasparenza, della partecipazione e dell' impegno sociale, indipendente da qualsiasi appartenenza partitica e libera da vincoli ideologici.

Intende, nel perseguimento dei suoi scopi, come fondamentale, la collaborazione con le istituzioni, enti pubblici e privati, le scuole di ogni ordine e grado, le persone fisiche e i gruppi aventi fra le proprie finalità temi riguardanti la cultura e le tradizioni, allo scopo di realizzare iniziative riguardanti le aree d'interesse di cui sopra.

Art. 3

SOCI

Possono iscriversi all'Associazione solo le persone fisiche.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne fanno richiesta. Le domande di ammissione sono approvate dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci non può essere inferiore a un numero pari al doppio più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 4

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati sono chiamati a versare una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

La quota non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro e non oltre il giorno stesso dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente.

I soci, compreso quelli che ricoprono cariche associative, non possono ricevere alcuna remunerazione, nemmeno indiretta, per le loro prestazioni, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività associativa, entro limiti stabiliti dall'associazione stessa.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Essi hanno il diritto di:

- Partecipare direttamente o per delega all'Assemblea con diritto di voto;
- Accedere alle cariche associative, se maggiorenni;
- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;

La decadenza dalla qualità di socio può avvenire;

- per dimissioni volontarie;
- per mancato pagamento delle quote associative;
- per morte;
- per decisione del Consiglio Direttivo quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'associazione.

Il rapporto associativo si intende uniforme in quanto le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 5

RECESSO DEL SOCIO

Ogni socio ha diritto di recesso con effetto per l'anno successivo, con comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio entro il mese di settembre.

Art. 6

ORGANI

Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti (ove se ne preveda la costituzione).

L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera, ai sensi dell'art. 2538, 2° comma, cod. civ.

Art.7

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola col pagamento della quota.
2. L'assemblea, presieduta dal Presidente, è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o mail da far pervenire a tutti gli associati almeno quindici giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, per le quali occorre la presenza almeno dei due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per il quale occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

3. L'assemblea può essere convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'assemblea è, di norma, ordinaria. E' straordinaria nel caso di modifica dello statuto e di scioglimento dell'Associazione
5. L'Assemblea ordinaria è convocata, obbligatoriamente:
 - entro i primi quattro mesi di ciascun anno per l'approvazione della relazione del Consiglio e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente;
 - entro il 30 novembre per l'approvazione del programma di attività dell'anno successivo oltre che del bilancio preventivo;
6. Per l'elezione alle cariche sociali è ammessa la votazione a scrutinio segreto su una scheda predisposta dal Consiglio Direttivo.
7. Per ogni assemblea viene redatto un verbale dal Segretario dell'Associazione o da una persona con funzioni di segretario, nominata dall'assemblea stessa, sottoscritto dal Presidente.

Art. 8

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea provvede a :

- a) eleggere il Consiglio Direttivo
- b) approvare il rendiconto – bilancio consuntivo e il bilancio di previsione
- c) fissare l'importo della quota sociale annuale
- d) determinare le linee generali programmatiche dell'Associazione
- e) ratificare le esclusioni di soci (su indicazione del Consiglio Direttivo)
- f) approvare l'eventuale regolamento
- g) deliberare su quanto viene proposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o quanto demandato dalla normativa

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea ed eletto fra i Soci e non può essere inferiore a cinque e superiore a nove. Essi restano in carica per un triennio e potranno essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno quindici giorni decorrenti dalla data del timbro postale o dall'invio del messaggio di posta elettronica.

4. Per ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto un verbale dal Segretario o da chi ne fa le veci.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadessero dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; ove decada la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
6. Assume le proprie deliberazioni con la maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è in alcun modo ammessa delega e nelle votazioni in caso di parità non prevale il voto del Presidente.

Art. 10

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) predispone ed organizza il programma annuale delle iniziative da sottoporre all'assemblea generale
- b) elegge il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario
- c) predispone l'ordine del giorno dell'Assemblea
- d) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea dal presente Statuto
- e) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale dell'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e il bilancio di previsione
- f) delibera sull'ammissione dei soci
- g) delibera la esclusione dei soci, da sottoporre alla ratifica dell'assemblea

Art. 11

IL PRESIDENTE

1. è nominato dal Consiglio Direttivo
2. ha la rappresentanza legale dell'Associazione
3. convoca e presiede il Consiglio Direttivo
4. convoca e presiede l'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria
5. firma il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
6. in caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente

Art. 12

IL SEGRETARIO

1. Redige e cura l'approvazione e la sottoscrizione del verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
2. cura la pubblicità degli atti dell'Associazione
3. cura l'aggiornamento e la tenuta del registro dei soci

Art. 13

IL TESORIERE

1. Cura la gestione amministrativa della Associazione.
2. Provvede alla registrazione di tutte le entrate e le uscite dell'Associazione
3. Effettua i pagamenti per conto della Associazione su autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente.
4. Predispone il rendiconto consuntivo dell'anno e il bilancio di previsione da presentare al Consiglio Direttivo e alla Assemblea dei soci.

Art.14

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Per il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci può nominare un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. Essi saranno nominati nell'atto costitutivo la prima volta e/o in seguito dall'Assemblea ordinaria, per la durata di un triennio. Il Collegio dei Revisori presenterà la sua relazione annuale.

Art. 15

RISORSE ECONOMICHE

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Art. 16

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione è annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
2. Il rendiconto consuntivo contiene le spese e le entrate relative all'anno. E' predisposto dal Tesoriere, sottoposto al Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto è depositato presso la sede dell'Associazione per la consultazione dei soci almeno 20 giorni prima della data prevista per l'Assemblea.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata relative all'anno successivo. Deve essere predisposto dal Tesoriere, sottoposto al Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria convocata entro il 30 novembre.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative.

Annualmente vi è l'obbligo di redigere e di approvare un bilancio secondo le disposizioni statutarie.

Art. 17

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria, secondo le modalità previste dal presente statuto.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgessero tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo diritto. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 30 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe.

Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla data di richiesta formulata per iscritto che una delle parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna. Sia l'Associazione che il Socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c. L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.